**CREATORI DI OPERE DELL’INGEGNO**

Si definiscono **“Creatori di opere dell’ingegno”** coloro che vendono o espongono per la vendita opere di carattere ricreativo nonché dell’ingegno, prodotte in proprio **non professionalmente** in **modo sporadico ed occasionale** e **senza il carattere della continuità**.

Per coloro che vendono le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo non è necessario il tesserino degli hobbisti (non rientrano nella definizione di hobbisti) e ad essi non è applicabile la disciplina relativa al settore del commercio (non è richiesta un’autorizzazione amministrativa).

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera h) del D.lgs 114/1998, la disciplina relativa al settore del commercio non si applica: *“a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa…”*

È sufficiente che presentino una comunicazione, nella quale dichiarano la loro qualifica di “Creatori di opere dell’ingegno” e comunichino l’intenzione di procedere ad una vendita temporanea.